

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1042

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MORO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(TAVIANI)

DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(REALE ORONZO)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMELLONI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(PIERACCINI)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(FERRARI AGGRADI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

(MEDICI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

*Presentato alla Presidenza il 29 febbraio 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La catastrofe del Vajont che il 9 ottobre 1963 ha totalmente distrutto intere zone delle province di Belluno e di Udine, stroncando fulmineamente gran parte delle popolazioni residenti, è ancora viva e presente nell'animo commosso e solidale del Paese.

Il Parlamento e il Governo, consapevoli delle immani proporzioni del tragico evento,

hanno tempestivamente adottato i più urgenti provvedimenti intesi ad assicurare non soltanto l'assistenza morale e materiale delle popolazioni colpite, ma altresì la ricostruzione e la rinascita delle zone distrutte o danneggiate.

Tali provvedimenti vanno, come noto, dalla nomina di un Commissario straordinario e di due sub-Commissari (decreto del Presi-

dente della Repubblica 16 ottobre 1963), col compito di provvedere alla direzione ed al coordinamento di tutti i servizi nei territori interessati, alla sospensione, nei comuni colpiti dal disastro, dei termini di prescrizione e decadenza e di quelli in materia cambiaria (decreto legislativo 18 ottobre 1963, n. 1358, convertito nella legge 6 novembre 1963, numero 1523), alle norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone stesse (decreto legislativo 31 ottobre 1963, n. 1408, convertito nella legge 27 dicembre 1963, n. 1868), ed infine alle specifiche e concrete provvidenze, a favore delle zone devastate dalla catastrofe, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457.

L'esperienza acquisita in questi primi mesi di applicazione dei citati provvedimenti, e segnatamente della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ha suggerito di tener conto delle particolari esigenze delle popolazioni colpite, in forme e misure più adeguate e rispondenti alla reale situazione che si è determinata a seguito della catastrofe.

Nel quadro di tali più approfondite valutazioni, ed in attuazione dell'impegno assunto dal Governo in sede parlamentare in occasione della discussione della ricordata legge n. 1457 con l'accettazione dell'ordine del giorno del senatore Bonacina, unanimemente approvato dalla Commissione lavori pubblici del Senato, è apparso necessario completare le provvidenze già disposte, integrandole e perfezionandole nei diversi settori nei quali l'opera ricostruttiva dovrà assicurare la ripresa di tutte le forme di attività, al fine di offrire ai singoli e alle comunità condizioni di vita e di sviluppo non soltanto conformi alla situazione precedente il disastro, ma tali da favorire un ulteriore progresso economico e sociale delle zone colpite, mediante la più organica impostazione del programma di ricostruzione.

Con tali intenti le norme del disegno di legge, che si sottopone all'approvazione, apportano alla citata legge 4 novembre 1963, n. 1457, le modifiche e le integrazioni che qui di seguito si illustrano.

#### *Opere pubbliche e abitati.*

L'articolo 1 dello schema sostituisce gli articoli 1 e 2 della legge n. 1457 del 1963, al fine di apportare alle provvidenze previste in dette norme integrazioni intese a consentire che la spesa di lire 3 miliardi per la sistemazione urbanistica possa essere utilizzata anche per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla

sistemazione della zona (n. 3, articolo 1) e ad estendere il campo di intervento dello Stato alla esecuzione delle opere di riparazione e di ricostruzione di ambulatori comunali, di campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, di impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, di parchi e giardini comunali e così via (lettera c) articolo 2).

Con l'articolo 2 si precisa che gli interventi dello Stato relativi alle opere indicate nelle lettere a), c) e d), dell'articolo 2, della legge n. 1457, possono essere effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitanti, nonché nell'ambito degli abitati da non trasferire, in attuazione delle indicazioni del piano comprensoriale della zona, previste dal successivo articolo 3.

Completano le disposizioni le norme relative alla facoltà attribuita agli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno di sostituirsi ai proprietari che ne facciano richiesta nella ricostruzione dei fabbricati, previa cessione dei contributi, nonché la norma che autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad avvalersi di enti pubblici tecnicamente idonei per la ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) dell'articolo 2.

L'articolo 3 assume particolare rilievo ai fini del nuovo assetto urbanistico dell'intera zona del Vajont, anche in conseguenza dell'eventuale trasferimento degli abitati.

L'esame obiettivo dei complessi problemi relativi alla ricostruzione e la conseguente necessità di dare un indirizzo preciso ed un adeguato coordinamento all'intervento dello Stato hanno suggerito l'opportunità di adottare un piano urbanistico comprensoriale, esteso ai territori determinati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, avente la precipua finalità di armonizzare i vari interventi, sia pubblici che privati, relativamente agli agglomerati urbani ed alle zone rurali: in esso, in particolare, viene stabilita la destinazione d'uso del territorio allo scopo di dare un'organica disciplina ai molteplici aspetti nei quali si articolerà lo sviluppo dell'intera zona.

Con una procedura quanto mai sollecita si prevede la compilazione del piano a cura e spese dello Stato d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate che all'uopo si costituiscono in consorzio; si attribuisce poi efficacia di piano particolareggiato di esecuzione alle parti indicate nel piano stesso per un periodo di 10 anni, mentre il piano generale ha vigore a tempo indeterminato.

L'articolo 4 introduce e definisce il carattere degli interventi dello Stato confermando sostanzialmente che essi integrano le forme di contributo previste dalla precedente legge, ma precisando in via generale che lo Stato eroga le somme a titolo di anticipazione sugli indennizzi che risulteranno spettanti ai danneggiati per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Con ciò si soddisfa la esigenza di attuare — senza alcun pregiudizio dei sinistrati in ordine a quanto potrà essere stabilito nelle competenti sedi — un immediato ed ampio intervento dello Stato, allo scopo di promuovere, nello spirito della più larga solidarietà verso le popolazioni colpite e nel quadro della tutela degli interessi generali, la sollecita ricostruzione degli abitati e la ripresa economica e produttiva della zona.

Resta ovviamente salvo il diritto dello Stato alla rivalsa, allorché saranno accertate e definite sotto ogni aspetto le eventuali responsabilità. Per tale ipotesi si stabilisce la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari fino all'ammontare delle somme ad essi anticipate con i diversi contributi.

L'articolo 5 prevede e disciplina le modalità ed i limiti dell'intervento dello Stato nella ricostruzione dei patrimoni immobiliari privati, considerando due distinte ipotesi:

a) che si tratti di immobili destinati ad uso di abitazione;

b) che si tratti di immobili, di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione.

Nella ipotesi sub-a) lo Stato assume a proprio carico la spesa per la ricostruzione:

1°) di unità immobiliari di tre vani ed accessori (rispondenti alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715), a favore dei proprietari le cui unità immobiliari, preesistenti alla sciagura, avessero una consistenza non superiore a tre vani. In tali casi il contributo dello Stato è inteso a permettere, entro i limiti di lire 5 milioni (che può ritenersi adeguato) la ricostruzione di quella che potrebbe definirsi « la minima unità immobiliare » ad uso di abitazione.

Per evidenti fini sociali, viene tuttavia consentita, a favore dei proprietari la cui famiglia sia composta da almeno sei membri, la costruzione di unità immobiliari aventi cinque vani ed accessori, anche se l'unità immobiliare distrutta fosse costituita da non più di tre vani ed accessori: l'ammontare massimo del contributo è stabilito in questo caso in lire 7.000.000.

2°) di unità immobiliari da 4 a 7 vani per i proprietari le cui unità immobiliari pree-

sistenti avessero tale consistenza, con il limite massimo di contributo di 8 milioni: per la ricostruzione di unità aventi più di 7 vani è consentita la concessione di mutui di favore per la parte di spesa eccedente gli 8 milioni e fino a 12 milioni.

Nella ipotesi sub-b) lo Stato concede contributi fino ad un massimo di lire 4 milioni per ciascuna unità, e, per la parte di spesa eventualmente eccedente tale limite, ma fino a 12 milioni, mutui di favore.

Precisato che i cennati benefici sono concessi a ciascun proprietario e per non più di una unità immobiliare, si stabilisce che per ogni altra unità, di qualsiasi destinazione, è concesso un contributo nel limite massimo di 4 milioni.

Gli ultimi due commi prevedono: a) l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra per la costruzione in nuova sede dei fabbricati che dovranno essere abbandonati per il trasferimento degli abitati; b) la possibilità di cedere il contributo a chi stabilisca la propria residenza nei comuni di cui all'articolo 1.

È comminata la decadenza dal contributo nei confronti di chi si renda cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato.

Le norme successive precisano che i contributi vengono riferiti ai valori vigenti al momento dell'approvazione delle perizie e che a richiesta possono essere accordate anticipazioni sino al 50 per cento dell'ammontare del contributo per la esecuzione delle opere.

#### *Integrazioni dei bilanci comunali e provinciali.*

Le nuove disposizioni intendono operare anche per il risanamento della situazione finanziaria dei comuni sinistrati e delle Amministrazioni provinciali interessate.

Con gli articoli 7 e 8 del disegno di legge si apportano alle norme della legge n. 1457 del 1963, relative agli interventi straordinari dello Stato a favore dei bilanci degli Enti locali della zona danneggiata, le seguenti modifiche:

la concessione ai comuni dei contributi da parte dello Stato viene prevista fino all'effettivo raggiungimento del pareggio economico dei relativi bilanci. In tal modo viene eliminata la necessità dell'assunzione di mutui da parte dei comuni per far fronte al disavanzo economico non coperto dai contributi integrativi, al fine di mettere subito le Amministrazioni in condizione di agire con la necessaria tranquillità economica e finanziaria;

l'anzidetta agevolazione viene estesa ai comuni di Ponte nelle Alpi (Belluno),

Erto e Casso, Cimolais, Claut e Barcis (Udine), in relazione ai maggiori oneri sostenuti per dare incremento ai vari servizi comunali, a seguito dell'ospitalità e dell'assistenza concessa alle popolazioni sfollate dalle località colpite dal disastro;

la concessione dei contributi in questione ai comuni, nonché di quelli previsti a favore delle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine, a compensazione delle minori entrate, verrà disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa (e non già su proposta della Commissione centrale per la finanza locale) al fine di snellire il più possibile la procedura di erogazione dei contributi stessi. Sempre allo stesso fine viene eliminato il concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro per l'emanazione del decreto ministeriale di concessione;

la concessione delle anticipazioni sui contributi da parte del Ministro per l'interno viene ampliata in quanto non più limitata — come nella legge vigente — alle sole ipotesi di fabbisogni essenziali riguardanti la corresponsione delle competenze al personale ed il funzionamento dei pubblici servizi;

per le aperture di credito connesse alla erogazione di contributi e delle anticipazioni di cui sopra, viene infine prevista una deroga alle norme di contabilità, al fine di agevolare i pagamenti.

#### *Aziende industriali, commerciali ed artigiane.*

Anche le norme concernenti le provvidenze intese a favorire e ad accelerare il processo di ripresa delle attività economiche nei territori devastati vengono profondamente modificate per quanto riguarda il loro contenuto sostanziale, oltre che sotto il profilo formale.

Le modifiche sostanziali discendono dalla necessità di assicurare alle imprese dissestate mezzi più adeguati al loro fabbisogno finanziario, tenuto anche conto di alcune situazioni debitorie che non erano state considerate in sede di emanazione della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e la cui sistemazione pur s'inquadra in un organico e razionale sistema di interventi.

È stato inoltre considerato necessario incentivare una ricostruzione accentrata degli impianti, ripristinando in certo senso una forma di insediamento industriale già esistente nella zona di Longarone, allo scopo di assistere aziende i cui impianti presuppou-

gono l'esistenza di particolari infrastrutture e di supplire alle carenze che presumibilmente potranno manifestarsi nell'iniziativa degli imprenditori.

Le modifiche di ordine formale, pur esse numerose, rispondono alla necessità di rendere di più sicura e facile applicazione la legge. Sono stati così risolti in forma autentica alcuni problemi di carattere interpretativo; tra i quali di fondamentale importanza, poiché investe la sostanza stessa della norma, quello riguardante la base di commisurazione delle provvidenze.

Con l'articolo 9 si sostituiscono gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

La nuova legge lascia inalterato il sistema delle provvidenze, che si attua attraverso la duplice forma del contributo a carico dello Stato e di un finanziamento bancario a particolari condizioni di favore.

È del pari mantenuta la condizione che per essere ammessi al godimento delle provvidenze occorre che gli impianti o le attrezzature distrutti o da trasferire a seguito di sgombero degli abitati vengano ricostruiti nella stessa provincia, se trattasi di attrezzatura di azienda commerciale od artigiana, o nello stesso comune od in comune limitrofo, se trattasi di impianto industriale, salvo, per questi ultimi, anche l'insediamento nel nucleo di industrializzazione previsto all'articolo 14.

Viene infine mantenuto il principio in base al quale è consentito, sempre ai fini della concessione delle provvidenze previste dal nuovo articolo 12, che in sostituzione di impianti od attrezzature distrutti o da trasferire possano installarsi impianti od attrezzature di genere diverso.

Sul piano sostanziale il contributo a carico dello Stato viene aumentato dal 30 al 50 per cento della spesa e, per gli artigiani, dal 50 al 70 per cento ed inoltre, allo scopo di evitare finanziamenti di modesta entità, viene prevista la concessione soltanto di un contributo nella misura dell'80 per cento della spesa, qualora questo importo non superi i due milioni di lire.

L'articolo 10 inserisce, dopo l'articolo 14 della legge vigente, due nuovi articoli intesi a stabilire i criteri per la determinazione della base di commisurazione delle suaccennate provvidenze ed a consentire la cessione delle provvidenze stesse.

Viene infatti precisato, in forma autentica, che la base suddetta è determinata non in rapporto al danno subito, ma all'entità della spesa occorrente per la ricostruzione dell'im-

pianto od attrezzatura danneggiati, distrutti o da trasferire, pur dovendosi necessariamente far riferimento, entro determinati limiti e condizioni, all'impianto od attrezzatura preesistenti.

Al riguardo è da osservare che, a prescindere da ogni altra considerazione, la commisurazione delle provvidenze all'entità del danno renderebbe queste ultime assolutamente inadeguate alle attuali esigenze della ricostruzione e determinerebbe quindi la non operatività della legge ai fini cui è preordinata.

La cessione delle provvidenze viene consentita per motivi di equità, tenuto conto che, in conseguenza delle notevoli perdite umane determinate dalla catastrofe, le provvidenze stesse competerebbero in molti casi agli eredi dei titolari degli impianti danneggiati o distrutti, i quali, non essendo, specie quando trattasi di minori o di vedove, in condizioni di esercire l'impresa, non ne potrebbero beneficiare.

Con l'articolo 11 si sostituiscono gli articoli 15 e 16 della legge n. 1457 del 1963.

Rilevante nella nuova formulazione dell'articolo 55 è la statuizione, che mancava nel vecchio testo, del limite massimo dell'anticipazione che può essere accordata sul contributo di cui all'articolo 12, lettera a).

La modifica dell'articolo 16 consiste nell'aggiunta di una norma per effetto della quale i debiti esistenti alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese di cui agli articoli 12 e 13 sono da conglobarsi nel finanziamento che verrà loro concesso in base alla lettera b) dell'articolo 12.

La nuova misura è intesa ad evitare lo stato di disagio in cui le aziende interessate sarebbero venute a trovarsi allo scadere della moratoria, costrette a provvedere all'ammortamento di due debiti, in un momento in cui la ripresa dell'attività aziendale sarebbe appena all'inizio o forse neppure iniziata.

Per effetto anche del maggiore periodo di ammortamento del finanziamento risultante dal conglobamento, ai sensi del successivo articolo 19, lettera c), è da ritenere che le aziende in parola saranno in grado di fronteggiare, in condizioni pressoché normali, la loro situazione debitoria.

Con l'articolo 12, viene inserito dopo l'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, un nuovo articolo, inteso ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni delle imprese indicate agli articoli 12 e 13 nascenti da forniture o lavorazioni per conto effettuate prima del 9 ottobre 1963, attraverso

l'intervento dell'I.M.I., al quale viene allo scopo anticipato dallo Stato un fondo di un miliardo di lire.

Si tratta di una norma necessaria, non soltanto per alleggerire la posizione debitoria delle imprese suddette per debiti non rientranti tra quelli previsti all'articolo 16, ma anche di una misura opportuna per evitare dannose ripercussioni nei confronti delle imprese fornitrici o commissionarie delle lavorazioni suddette.

L'articolo 13 sostituisce gli articoli 18 e 19 della vigente legge, per adeguare l'importo complessivo della garanzia statale alla maggiore entità dei finanziamenti previsti dall'articolo 12, lettera b), causata dai nuovi criteri adottati nel disegno di legge per la determinazione della loro base di commisurazione e dal conglobamento previsto all'articolo 16 e, rispettivamente, per prevedere la stipulazione delle convenzioni con gli istituti ed aziende di credito per il regolamento di detto conglobamento.

Gli articoli 19-bis, 19-ter e 19-quater, che, con l'articolo 14, vengono inseriti dopo l'articolo 19 della legge 1457, meritano particolare menzione, poiché con essi si integra opportunamente la detta legge, prevedendo la costituzione di un nucleo di industrializzazione nella zona devastata, nel quale, con incentivi analoghi a quelli previsti per il Mezzogiorno, si assicura meglio e più rapidamente la ricostituzione di una zona industrializzata, quale già esisteva a Longarone.

Sui motivi che consigliano la istituzione di un nucleo di industrializzazione nella zona è stato detto nella parte generale. Conviene ora aggiungere che esso si colloca nel più ampio comprensorio di urbanizzazione, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, e costituisce il suo naturale corollario nel quadro di una moderna concezione degli insediamenti umani.

Pur essendo regolato dalle norme contenute nella legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, quanto al suo ordinamento, alle sue attribuzioni ed ai suoi poteri, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione non riceve dalla Cassa per il Mezzogiorno i mezzi necessari per l'esecuzione delle opere di sua spettanza, né è sottoposto in alcun modo alla Cassa medesima ed al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. È stato cioè ritenuto di non dover incrinare il principio della peculiare competenza territoriale degli stessi, nell'intento anche di conseguire una maggiore elasticità ed una più rapida operatività dell'Ente, in rapporto

alle speciali ed urgenti esigenze cui è preordinato.

Pertanto, nell'articolo 19-bis, terzo comma si stabilisce che per la esecuzione delle opere da eseguirsi dal Consorzio saranno concessi contributi dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il Tesoro, mentre l'approvazione dei progetti e la vigilanza tecnica vengono affidate ad un organo amministrativo e precisamente al Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

In ordine agli articoli suddetti è inoltre da segnalarsi:

a) che l'area del nucleo di industrializzazione viene stabilita in misura non superiore a 50 ettari, allo scopo di evitare che l'incentivazione possa determinare risultati superiori a quelli in vista dei quali viene disposta, causando riflessi negativi nei confronti di altre zone del paese;

b) che è concesso alle aziende previste agli articoli 12 e 13 un titolo preferenziale per l'insediamento nel nucleo di industrializzazione;

c) che con l'articolo 19-quater si dispongono agevolazioni a favore delle aziende che si insediano nel comprensorio, nella duplice forma di contributi a carico dello Stato e di finanziamenti a tasso speciale. Tali agevolazioni sono peraltro sensibilmente minori di quelle previste all'articolo 12 a favore delle imprese sinistrate, non potendo il contributo superare il 20 per cento della spesa ed essendo privi della garanzia statale i finanziamenti.

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Tale modifica è suggerita dalla esigenza di assicurare più adeguati fondi, in relazione ai nuovi criteri di determinazione della base di commisurazione delle provvidenze e di disporre gli stanziamenti necessari per i nuovi titoli di spesa introdotti in relazione ai diversi articoli aggiunti col presente disegno di legge.

Si è inoltre ritenuto opportuno limitare i nuovi stanziamenti all'esercizio 1964-65, rimandando alla legge di bilancio la determinazione degli stanziamenti per gli esercizi successivi, i quali, in relazione ai maggiori elementi in possesso da parte dell'Amministrazione, potranno essere più adeguatamente stabiliti.

#### *Aziende agricole.*

Le modifiche e le integrazioni apportate alla legge vigente per il settore agricolo sono intese a consentire la concessione di adeguati

contributi a tutte le categorie agricole, di assicurare la ricostituzione delle aziende danneggiate o distrutte e di favorire la ripresa delle attività agricole nelle aziende abbandonate.

In particolare, con l'articolo 16 si estendono le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1960, n. 739, e già rese applicabili alle aziende agricole ricadenti nei comuni e nelle località indicate nell'articolo 1 della legge n. 1457 del 1963, anche ad altre zone danneggiate che saranno delimitate a termini dell'articolo 1 della legge n. 739.

In considerazione della particolare struttura e dell'indirizzo economico delle zone interessate, le provvidenze predette possono essere inoltre applicate a favore di piccoli appezzamenti di terreni coltivati, anche se non costituenti aziende agricole vere e proprie.

Nel concetto dei frutti pendenti sono stati inclusi anche i soprassuoli forestali e i pioppeti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione, tenendo presente che l'attività prevalente di molte aziende della zona era quella della produzione forestale e legnosa.

La misura massima del contributo dello Stato, per quanto riguarda i frutti pendenti, è stata prevista nell'80 per cento del danno accertato.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 739 è stata estesa a tutti i proprietari di fondi rustici e senza limite di reddito; ciò al fine di eliminare criteri discriminatori, trattandosi di un evento disastroso che ha colpito, con la nota gravità, tutte le categorie agricole.

Allo scopo di rendere meno laboriosa da parte degli interessati la produzione dei documenti necessari per ottenere le provvidenze dello Stato, si è stabilito che gli Ispettorati ripartimentali delle foreste provvedano alla concessione ed alla liquidazione dei contributi sulla base dell'individuazione e della definizione delle partite catastali eseguite dagli Uffici tecnici erariali competenti.

Con l'articolo 17 vengono estese alle zone devastate dalla catastrofe del Vajont le provvidenze previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, che riguardano particolarmente gli acquedotti rurali e le strade interpoderali.

In considerazione della particolare situazione esistente nel territorio del comune di Erto e Casso, viene autorizzata l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ad acquistare fondi rustici, dichiarati inaccessibili per motivi di sicurezza, allo scopo di consentire

una idonea sistemazione idraulica forestale delle pendici.

La zona da dichiararsi inaccessibile dovrà essere determinata in base ad un piano stabilito di concerto fra il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per i lavori pubblici.

L'Azienda per le foreste demaniali viene anche autorizzata ad acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni indicati nel primo comma dell'articolo 16, corrispondendo, in luogo dei contributi ivi previsti, il valore integrale che i terreni avevano prima dell'evento catastrofico.

Tali disposizioni consentiranno di intervenire in determinate zone e in particolari condizioni, al fine di assicurare la stabilità dei terreni e la buona regimazione delle acque, salvaguardando gli interessi dei cittadini, direttamente o indirettamente colpiti dalla catastrofe.

Altre norme sono intese a favorire la ripresa dell'attività agricola da parte dei coltivatori diretti, dei piccoli e medi proprietari, singoli od associati, consentendo la concessione dei mutui previsti dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1952, n. 991, ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3 dell'anzidetta legge n. 991, in misura non superiore alla differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione di opere di miglioramento e il contributo concesso per le opere stesse. Per tali mutui è prevista la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata.

Il cumulo del mutuo e del contributo intende favorire le categorie agricole più povere e rendere per esse il meno oneroso possibile il miglioramento delle proprie aziende, consentendo loro di concorrere allo sviluppo economico della zona.

*Rendita agli infortunati e ai superstiti.  
Assistenza sanitaria.*

Nell'intento di venire incontro in forme di concreta solidarietà sociale agli infortunati e ai superstiti, accogliendosi anche le istanze delle popolazioni interessate, si è prevista, con l'articolo 19, la concessione di una rendita da parte dell'I. N. A. I. L., considerandosi la catastrofe della diga del Vajont alla stregua di un infortunio sul lavoro nei confronti degli abitanti della zona che siano deceduti o rimasti invalidi.

La rendita sarà anticipata dall'I. N. A. I. L., salvo rimborso da parte dello Stato, da effet-

tuarsi annualmente sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero del tesoro ed il predetto Istituto.

Beneficiari della provvidenza sono i superstiti non soltanto dei lavoratori subordinati, ma di tutti i deceduti o dispersi, nonché coloro che abbiano contratto, in occasione del catastrofico evento, una invalidità permanente.

Per la determinazione della misura della rendita, nonché per le modalità di erogazione, si fa richiamo, in quanto applicabili, alle norme in vigore per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Alla difficoltà di accertare, ai fini del calcolo dell'ammontare della rendita, il reddito percepito da coloro che non esplicavano una attività lavorativa subordinata, si è ovviato con una norma in virtù della quale, ove la rendita non sia calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, essa potrà essere determinata sulla base di redditi convenzionali da stabilirsi con decreto interministeriale, in relazione alla sola parte del reddito inerente all'attività lavorativa.

L'articolo 20, inoltre, prevede la erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia a favore dei lavoratori subordinati od autonomi della zona, e dei loro superstiti, che non abbiano altrimenti titolo a fruire dell'assistenza medesima. Detta provvidenza, che ha carattere temporaneo, farà carico per i superstiti all'I. N. A. M. e per i lavoratori agli Enti presso cui gli stessi risultassero precedentemente assicurati contro le malattie.

Infine, con l'articolo 21 si statuisce la proroga fino al 31 luglio 1964 delle indennità di disoccupazione e di prima sistemazione, che dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457 erano state limitate ad un semestre, ormai prossimo a scadere.

*Esenzioni e agevolazioni tributarie.*

Le norme di natura tributaria sono contenute negli articoli da 22 a 27 del disegno di legge. In proposito va ricordato che l'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, autorizzò il Ministro per le finanze a sospendere fino al 31 dicembre 1964 il pagamento dei tributi erariali provinciali e comunali. L'attuale disegno di legge ha notevolmente ampliato i benefici contenuti nella norma suddetta, perché, oltre a sospendere fino al 31 dicembre 1965 il pagamento dei cennati tributi (art. 22), limitatamente peraltro ai comuni maggiormente danneggiati di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Udine,

ha stabilito ulteriori agevolazioni ed esenzioni tributarie in numerosi settori non contemplati dalla legge n. 1457, e ciò al fine di favorire nel miglior modo possibile la ricostruzione e la rinascita delle zone danneggiate dalla catastrofe.

Giova segnalare che, in applicazione della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 8 della legge n. 1457 e del successivo decreto del Ministro per le finanze in data 20 dicembre 1963, sono stati adottati i provvedimenti di sgravio in tutti quei casi in cui sono venuti a mancare i presupposti delle singole imposte. Inoltre sono state impartite istruzioni alle Intendenze di finanza di Belluno ed Udine per il rinvio della formazione dei ruoli ordinari di seconda serie 1963, sia per l'anno di competenza (1964), sia per gli anni precedenti, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Erto e Casso. È stata autorizzata l'adozione, a richiesta di parte, di provvedimenti sospensivi della riscossione, fino al 31 dicembre 1964, negli altri comuni indicati nella legge n. 1457. I competenti Uffici distrettuali delle imposte hanno anche sospeso tutte le iscrizioni per le varie imposte, relative alle tre rate scadenti nell'anno 1964, dei ruoli di prima serie 1963, ed alle nuove rate dei ruoli in dodici bimestralità scadenti nel 1964 e 1965, che avrebbero dovuto essere compilati dai Centri meccanografici esattoriali, separatamente, per effetto delle variazioni d'aggio derivanti dalla rinnovazione delle gestioni esattoriali per il decennio 1964-1973. Gli stessi Uffici hanno provveduto, altresì, allo sgravio dell'imposta complementare, nel caso di morte del soggetto passivo, nonché allo sgravio dell'imposta di ricchezza mobile, nel caso di distruzione delle aziende commerciali ed artigiane. In pratica, dato il limitato numero dei contribuenti assoggettati ai censati tributi, gli sgravi hanno portato alla generale esclusione dell'imposizione tributaria, tanto più che sono state archiviate le poche contestazioni relative alle aziende distrutte.

Per quanto concerne le imposte sui redditi dominicali ed agrari è da rilevare che sono in corso di perfezionamento i decreti di sgravio emanati ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore dei possessori di fondi rustici danneggiati in conseguenza dell'evento calamitoso di cui trattasi, e che gli Uffici tecnici erariali stanno provvedendo ad effettuare le necessarie verifiche tecniche allo scopo di determinare le variazioni nelle consistenze immobiliari e di stabilire le nuove

classazioni o classificazioni dei beni colpiti dal disastro.

In tema d'imposta sul reddito dei fabbricati, l'articolo 26 del disegno di legge prevede modifiche all'articolo 29 della citata legge 4 novembre 1963, n. 1457, richiamando, tra l'altro, le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1465.

Tali disposizioni estendono, per quanto riguarda la soggetta materia, a favore degli immobili che verranno ricostruiti in sostituzione di quelli distrutti dalla catastrofe, le norme agevolative portate, per la ricostruzione degli immobili distrutti dalla guerra, dagli articoli 69 e 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni, che prevedono l'esenzione venticinquennale e quella decennale, rispettivamente, per le case di civile abitazione e per gli opifici.

Anche per il settore in questione i competenti Uffici stanno provvedendo alle necessarie verifiche per le conseguenti variazioni nelle consistenze immobiliari, ai fini dell'adeguamento dell'imposizione tributaria alla situazione di fatto degli immobili colpiti.

Per quanto riguarda i tributi locali riscuotibili per ruolo ed applicati sullo stesso reddito soggetto alle imposte erariali, non si è sentita la necessità di dettare nuove norme, tenuto conto che la legislazione vigente già prevede lo sgravio tributario nei casi in cui vengono a mancare i presupposti dell'obbligazione tributaria. Inoltre, il fatto che detti tributi sono iscritti nello stesso ruolo per la riscossione dei tributi erariali, consiglia di seguire, anche in questo particolare settore, lo stesso criterio adottato in materia di imposte dirette. Per quanto, invece, attiene ai tributi locali accertati autonomamente dagli enti stessi ed iscritti nei ruoli da loro compilati e la cui riscossione è stata sospesa ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 1457, si ritiene opportuno che l'adozione dei provvedimenti di sgravio venga rimessa direttamente alle Amministrazioni interessate, sia in ossequio alla autonomia locale e sia perché le stesse sono in grado di valutare le relative situazioni in rapporto alle esigenze locali e dei rispettivi bilanci. A ciò provvede l'articolo 23 del disegno di legge.

In tema di tasse ed imposte indirette sugli affari è stata disposta, con l'articolo 24, la rinuncia dell'Erario alla riscossione delle imposte ancora dovute sui trasferimenti — effettuati prima del 10 ottobre 1963 — degli immobili andati distrutti in tutto o in parte nella catastrofe.



Altre facilitazioni di notevole importanza sono state concesse con il citato articolo 26, esentando dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie tutte le domande, gli atti ed i contratti relativi all'attuazione della emananda legge, nonché esentando dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti per le opere relative alla ricostruzione della zona devastata. Anche i beni appartenenti a persone decedute nella sciagura del Vajont, a chiunque trasmessi a titolo ereditario, sono stati esentati, con l'articolo 27, da ogni imposta, tassa o diritto derivante da successione. In tal modo, alle esenzioni già accordate dalla legge n. 1457, sono state aggiunte anche quelle relative all'imposta di trascrizione ipotecaria e ad ogni altra tassa o diritto.

Infine, per quanto concerne i tributi indiretti sui consumi (imposte di fabbricazione ed imposte erariali sui consumi) nonché per i diritti doganali è stato disposto, con l'articolo 25, l'abbuono di tali tributi limitatamente ai quantitativi dei prodotti esistenti nella zona ed andati distrutti a causa della catastrofe. Con il secondo comma di detto articolo è stato, inoltre, chiarito che la sovvenzione stabilita dall'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 22 della presente legge, non è applicabile ai tributi indicati nel primo comma dello stesso articolo 25.

#### *Disposizioni varie.*

Gli articoli da 28 a 35 recano disposizioni varie, alcune delle quali sono intese a snellire determinate procedure al fine di agevolare gli abitanti dei comuni devastati dalla catastrofe dei Vajont.

Si riducono da 90 a 30 giorni i termini, previsti dalla legge 30 luglio 1951, n. 948, per gli adempimenti connessi con la procedura di ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, i cui intestatari, al 9 ottobre 1963, risiedevano nei comuni della zona del Vajont (art. 28).

Per la dichiarazione di morte presunta: si riduce ad un anno il termine per la dichiarazione stessa; si consente di omettere la procedura istruttoria prevista dagli articoli 727 e 728 del Codice di procedura civile, qualora gli interessati presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal Comune di residenza dello scomparso; si richiamano, per quanto applicabili, le norme sulle persone scomparse in guerra (art. 29).

La dimostrazione della proprietà dei beni immobili distrutti, ai fini del possesso utile per l'usucapione, potrà essere fornita mediante una dichiarazione del Sindaco del comune ove i beni si trovavano al momento della catastrofe (art. 30).

La scadenza delle obbligazioni sorte prima del 9 ottobre 1963 a carico di persone danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont — scadenti in detto giorno o in epoca successiva — resta sospesa fino alla data di inizio della riscossione dell'indennizzo o dei contributi previsti dalla presente legge e dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e comunque non oltre un anno dalla data della catastrofe. La qualità di danneggiato deve risultare da una dichiarazione del sindaco del comune di residenza del debitore (art. 31).

Si deroga alla competenza giudiziaria, nel senso che, per le domande concernenti fatti che abbiano avuto origine dalla catastrofe del Vajont, gli abitanti del comune di Erto e Casso possono adire anche l'autorità giudiziaria di Udine (art. 32).

L'articolo 33 realizza una concreta forma di indennizzo per la perdita di vestiario, di biancheria, di mobilio e di arredi esistenti nelle abitazioni danneggiate o distrutte, consentendosi anticipazioni, in attesa della erogazione del contributo definitivo che sarà liquidato dal Prefetto con procedura assai semplificata. Si prevede a tal fine una spesa di un miliardo di lire che si aggiunge al miliardo previsto dall'articolo 7 della legge precedente.

Ai proprietari degli immobili e delle aziende industriali, commerciali ed artigiane distrutte, che non intendano provvedere alla ricostruzione, può essere corrisposta una somma fino ai due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare o dell'azienda, da ragguagliare al valore del bene alla data del 9 ottobre 1963: le domande per conseguire tale beneficio devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (art. 34).

Infine, con l'articolo 35, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, le norme legislative che si rendano necessarie per derogare alle competenze ordinarie, per accelerare la esecuzione delle opere di ricostruzione e per coordinare e decentrare i relativi servizi statali.

## DISEGNO DI LEGGE

### OPERE PUBBLICHE E ABITATI

#### ART. 1.

Gli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 1.* — Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno, quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave e Lambioi, della provincia di Belluno e nel Comune di Erto e Casso della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1°) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2°) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3°) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonché per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;

4°) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

*Art. 2.* — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2 e n. 3, e in armonia con le previsioni del piano comprensoriale di cui al successivo articolo 3:

a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonché dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredi e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con

le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati.

#### ART. 2.

Dopo l'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

*Art. 2-bis.* — Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonché nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni del piano comprensoriale della zona del Vajont approvato ai sensi del successivo articolo 3.

Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalità cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti Uffici del Genio civile.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 può essere affidata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei.

#### ART. 3.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

*Art. 3.* — Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per

il tesoro, determina, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti.

Ai fini dell'organico assetto della intera zona del Vajont, anche in conseguenza del trasferimento degli abitati, è redatto un piano urbanistico comprensoriale, esteso ai territori determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con lo stesso decreto sono indicate le opere di nuova costruzione di competenza delle province e dei comuni, che sono assunte dallo Stato a carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, nn. 2 e 3, quando ne sia riconosciuto il carattere di necessità e la destinazione a servizio di interesse generale del comprensorio.

Il Ministro per i lavori pubblici è inoltre autorizzato a concedere agli enti indicati nel precedente comma contributi trentacinquennali nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, nell'ambito del comprensorio, delle opere di rispettiva competenza previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1997-98.

I mutui occorrenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono garantiti dallo Stato.

Il piano urbanistico comprensoriale è compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il piano adottato dal consorzio previsto dal precedente comma, e pubblicato a cura delle singole amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni, è inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi 15 giorni.

Il piano è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono

decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma.

Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso ha vigore a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano comprensoriale è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati o per la ricostruzione degli edifici privati e delle opere previste dal precedente articolo 2, lettere c) e d), sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione è, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati nel caso di trasferimento, anche parziale, degli abitati.

#### ART. 4.

Dopo l'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

*Art. 3-bis.* — I contributi dello Stato, previsti dalla presente legge, sono concessi a titolo di anticipazione degli indennizzi spettanti ai danneggiati per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Lo Stato è surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nei diritti dei medesimi nei confronti degli eventuali responsabili fino all'ammontare delle somme anticipate.

Le somme restano acquisite ai beneficiari anche nell'ipotesi che lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione.

#### ART. 5.

Gli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 4.* — A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle

località indicate nell'articolo 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Al proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non più di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950 n. 715.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12.000.000, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.

I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.

Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unità e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma del presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate.

Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono concessi a ciascun proprietario per non più di una unità immobiliare. Per ogni altra unità immobiliare,

avente qualsiasi destinazione, il contributo è concesso nel limite massimo di lire 4.000.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprietà privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza nei comuni di cui all'articolo 1. Decade dal contributo chi si renda cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato.

*Art. 5.* — Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

I contributi previsti dal precedente articolo 4 possono essere concessi previo accertamento da parte dei competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori.

A coloro i quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 e non superiori al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonché l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, è demandata al Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

#### ART. 6.

Dopo l'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti articoli.

*Art. 5-bis.* — Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti, i mutui di cui al precedente articolo 4, quarto comma, restando a carico dello Stato la percentuale di tasso superiore al 3 per cento.

I rapporti fra lo Stato e gli istituti di credito fondiario sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro.

Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'articolo 4, quarto comma, e quello praticato dagli istituti di credito è autorizzato il limite di impegno di lire 20 milioni, a partire dall'esercizio 1964-65.

*Art. 5-ter.* — Il limite d'impegno di lire 150 milioni, di cui al precedente articolo 3, e quello di lire 20 milioni, di cui all'articolo 5-bis, per l'esercizio 1964-65 gravano sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

### INTEGRAZIONI DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI

#### ART. 7.

Gli articoli 9 e 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 9.* — Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965 contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato, a compensazioni delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione di beni provocata dal disastro.

La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sarà provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti.

Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo le somme di cui al successivo articolo 11, per gli esercizi 1964-65 e 1965-66, sono aumentate di 100 milioni per ciascun esercizio.

*Art. 10.* — Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato.



ART. 8.

Dopo l'articolo 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

*Art. 10-bis.* — Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 9 e delle relative anticipazioni è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI  
E ARTIGIANE

ART. 9.

Gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 12.* — Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, o che comunque svolgono una attività economica, site nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte e ricostruire le scorte, sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica, e fino ad un massimo del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane;

b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'articolo 19, con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19 e quello suddetto.

Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte.

La corresponsione del contributo è effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Nei casi in cui la spesa, determinata ai sensi del successivo articolo 14, non superi l'ammontare di due milioni, è concesso soltanto il contributo nella misura dell'80 per cento.

*Art. 13.* — Le provvidenze di cui all'articolo 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e la installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purché nel territorio delle rispettive province.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purché in comune limitrofo o nell'ambito del comprensorio di cui al successivo articolo 19-bis.

*Art. 14.* — Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.

L'entità della spesa per la riattivazione o la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiati o distrutti e per la sostituzione delle scorte, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13, è determinata dal prefetto della provincia, sentita una commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal direttore provinciale del Tesoro, dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.

#### ART. 10.

Dopo l'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

*Art. 14-bis.* — Ai fini della determinazione della spesa di cui al secondo comma dell'articolo 14, si tiene conto della potenzialità produttiva dell'impianto danneggiato o distrutto e altresì della misura dei prezzi, alla data di approvazione della spesa, del maggior costo derivante dall'adozione di perfezionamenti tecnici agli impianti ed alle attrezzature e di ogni altro elemento utile.

Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 13 della presente legge si tiene conto

anche di quanto dell'impianto, delle attrezzature e delle scorte può essere trasferito.

Nel caso di riattivazione o di ricostruzione di un impianto o di attrezzature aventi una capacità produttiva superiore a quella dell'impianto o attrezzatura danneggiati o distrutti sono applicabili le provvidenze previste dal successivo articolo 19-*quater*, per la parte di spesa eccedente quella determinata ai sensi del precedente primo comma.

Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 12, per la eventuale maggiore spesa rispetto a quella che sarebbe occorsa per la riattivazione o la ricostruzione dell'impianto o attrezzature danneggiati o distrutti, calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo, sono concesse le provvidenze dell'articolo 19-*quater*, ferme restando quelle di cui allo stesso articolo 12 per la rimanente parte di spesa.

Dalla spesa sono detratte quelle per le quali siano stati concessi altri contributi per lo stesso fine ai sensi dei precedenti articoli.

*Art. 14-ter.* — Le provvidenze di cui all'articolo 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 14, ferma l'osservanza dell'articolo 13, comma secondo e terzo.

#### ART. 11.

Gli articoli 15 e 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 15.* — I contributi di cui all'articolo 12, lettera *a*) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12 sono, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento e non superiori al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte è

erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12.

I finanziamenti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12 sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro.

*Art. 16.* — A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13, primo comma, della presente legge è concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12, e comunque per non oltre un biennio, nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

Nel finanziamento di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12 è conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette.

#### ART. 12.

Dopo l'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

*Art. 16-bis.* — Per l'adempimento delle obbligazioni nascenti da forniture ovvero da lavorazioni effettuate prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui ai precedenti articoli 12 e 13, il Ministro per il tesoro anticiperà all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un fondo di un miliardo di lire.

Detto fondo verrà utilizzato dall'I. M. I. per l'estinzione, alle relative scadenze, delle obbligazioni di cui al comma precedente, su richiesta dei fornitori e dei creditori convalidata dalle imprese debitorie.

La rivalsa dell'I. M. I., nei riguardi delle imprese destinatarie di tali forniture e lavorazioni, potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi 3 anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi.

#### ART. 13.

Gli articoli 18 e 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 18.* — Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere agli istituti ed alle aziende di credito convenzionate ai sensi del successivo articolo 19 la garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati a norma dei precedenti articoli 12

e 16, secondo comma, entro il limite complessivo di lire 6 miliardi.

I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

*Art. 19.* — Con convenzioni da stipularsi dal Ministero dell'industria e commercio, di concerto con il Ministero del tesoro, sono regolati i rapporti fra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall'articolo 12, con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma;

c) per il conglobamento del residuo debito di cui all'articolo 16, secondo comma, nel finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 12, compreso l'aumento del periodo di ammortamento. Resta ferma per gli ammortamenti in corso, di cui al primo comma dello stesso articolo 16, l'applicazione dell'eventuale tasso di interesse più favorevole;

d) per disciplinare le modalità per la concessione della moratoria prevista dal precedente articolo 16-bis e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonché per stabilire la misura del tasso di interesse e l'ammontare delle provvigioni da parte della ditta stessa.

#### ART. 14.

Dopo l'articolo 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

*Art. 19-bis.* — Nell'ambito del comprensorio di cui al precedente articolo 3 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni non tributarie di cui al titolo III della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni e integrazioni, relative ai consorzi per i nuclei di industrializzazione.

Con separati decreti del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con

quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, è determinata l'area del nucleo di industrializzazione, di superficie non superiore a 50 ettari, ed è approvato lo statuto del consorzio.

Per l'esecuzione delle opere affidate al consorzio sono concessi contributi da determinarsi con decreti del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro, nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

Le imprese indicate negli articoli 12 e 13 ed i concessionari di cui all'articolo 14-ter hanno titolo preferenziale per l'insediamento nel nucleo di industrializzazione. Decadono da tale beneficio le imprese che non rivolgano apposita domanda, entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'industria e commercio, o che non diano inizio ai lavori entro il termine di sei mesi dalla data di cessione delle aree necessarie da parte del consorzio del nucleo di industrializzazione.

*Art. 19-ter.* — I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte del consorzio di cui al precedente articolo 19-bis sono approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, che esercita anche la vigilanza tecnica sulla esecuzione delle opere.

*Art. 19-quater.* — Alle imprese che si insediano nel comprensorio del consorzio di cui al precedente articolo 19-bis sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19, lettera a), e quello predetto.

#### ART. 15.

L'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 è sostituito dal seguente:

Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 600 milioni nell'esercizio 1963-64 e di lire 1.300 milioni nell'esercizio 1964-65.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1977-78.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

Per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-*bis*, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1964-65.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19 *quater*, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1964-65.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater*, è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 70 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964-65 al 1978-79.

È altresì autorizzata per l'esercizio 1964-1965 la spesa di lire 1.000 milioni per l'anticipazione all'I. M. I. ai sensi dell'articolo 16-*bis*.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, per gli esercizi 1965-1966 e 1966-67 saranno determinate le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi in unica soluzione o rateali previsti dai precedenti articoli della presente legge.

#### AZIENDE AGRICOLE

##### ART. 16.

L'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

*Art. 21.* — Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739,

si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei comuni e località indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonché nelle zone che saranno delimitate a termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al pagamento, fino alla misura dell'80 per cento del danno accertato, dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito.

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 1964 agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Alla concessione e liquidazione dei pagamenti, di cui al presente articolo, si provvede sulla base della individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali.

#### ART. 17.

Dopo l'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti:

*Art. 21-bis.* — Nei territori di cui al primo comma dell'articolo 21 sono applicabili le provvidenze previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

*Art. 21-ter.* — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel territorio del comune di Erto e Casso, terreni nudi, pascolivi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati inaccessibili per motivi di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra il Ministro per l'agricoltura e le foreste ed il Ministro per i lavori pubblici, al fine di consentire l'attuazione di un'idonea sistemazione idraulico-forestale delle pendici.

L'Azienda per le foreste demaniali può acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni delle aziende indicate nel primo comma dell'articolo 21, corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste dallo stesso arti-



colo, il valore integrale che i terreni avevano anteriormente all'evento catastrofico.

*Art. 21-quater.* — Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi anche i mutui di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per la esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.

Per detti mutui è concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata.

#### ART. 18.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge per le aziende agricole, è autorizzata la spesa complessiva di lire 355 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio 1964-65.

La somma di lire 355 milioni è così ripartita:

a) per l'applicazione dell'articolo 16, in aggiunta ai 500 milioni previsti dall'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, lire 100 milioni;

b) per l'applicazione dell'articolo 17, in relazione all'articolo 21-*bis*, lire 30 milioni;

c) per l'applicazione dell'articolo 17, in relazione all'articolo 21-*ter*, lire 100 milioni, da versare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

d) per l'applicazione dell'articolo 17, in relazione all'articolo 21-*quater*, lire 125 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo stesso.

È inoltre autorizzata la spesa di 70 milioni, per l'applicazione dell'articolo 17, onde somministrare anticipazioni all'Istituto di credito delle Venezie, già convenzionato per la concessione dei mutui previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana, di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel comprensorio di bonifica montana del Livenza e Vajont, ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Cellina-Meduna, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da ripartirsi in otto esercizi finanziari, in ragione di 25 milioni all'anno a decorrere dal 1964-65.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, potranno essere apportate variazioni compensative alla ripartizione delle somme di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

RENDITA AGLI INFORTUNATI  
E AI SUPERSTITI  
ASSISTENZA SANITARIA

ART. 19.

A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in quanto applicabili.

Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di redditi convenzionali stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alla parte del reddito inerente all'attività lavorativa, entro i limiti minimi e massimi indicati dall'articolo 17, lettera *a)*, della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'I. N. A. I. L. e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto predetto.

ART. 20.

I lavoratori subordinati od autonomi che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attività nei comuni e località indicati dal precedente articolo 1 continuano a fruire per sé e per i loro familiari a carico, per il periodo di un quinquennio a decorrere dalla data predetta, dell'assistenza sanitaria di malattia, a carico degli Istituti, Enti o Casse presso i quali i lavoratori stessi risultavano assicurati contro le malattie, sempreché non abbiano diritto a fruire dell'assistenza medesima per altro titolo.

I superstiti di lavoratori subordinati od autonomi deceduti per effetto della catastrofe della diga del Vajont, verificatasi in data

9 ottobre 1963, nel territorio dei comuni di cui al precedente articolo 1, i quali non abbiano altrimenti diritto all'assistenza sanitaria di malattia, fruiranno, per un quinquennio dalla data predetta dell'assicurazione stessa a carico dell'I. N. A. M. nei limiti, termini e modalità previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 21.

Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono prorogate fino al 31 luglio 1964.

Alla spesa per le provvidenze di cui al precedente comma si provvede nei modi indicati dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

ESENZIONI  
E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

ART. 22.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1965, con propri decreti da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Udine.

ART. 23.

Le amministrazioni provinciali e comunali sono autorizzate a deliberare lo sgravio dei tributi la cui riscossione viene effettuata con ruoli emessi dalle stesse amministrazioni e che sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 22.

ART. 24.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 10 ottobre 1963 a titolo gratuito od oneroso,

per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto per effetto della catastrofe del Vajont.

Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute, in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 25.

È accordato l'abbuono delle imposte di fabbricazione e delle imposte erariali sui consumi, nonché l'esonero dal pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente importate, andate distrutte nei comuni di cui al precedente articolo 1 a causa della catastrofe del Vajont.

Per i tributi di cui al precedente comma non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 22.

#### ART. 26.

L'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere relative alla ricostruzione della zona devastata.

Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stabilimenti industriali di nuovo impianto, che non costituiscono ricostruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti preesistenti alla data del 9 ottobre 1963.

## ART. 27.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe del Vajont.

## DISPOSIZIONI VARIE

## ART. 28.

Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei comuni di cui al precedente articolo 1.

## ART. 29.

Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nella catastrofe verificatasi il 9 ottobre 1963 nella zona del Vajont, senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso almeno un anno dalla data predetta.

La procedura istruttoria di cui agli articoli 727 e 728 del Codice di procedura civile può essere omessa, qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal comune di residenza dello scomparso.

Si osservano, per quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, contenente disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

## ART. 30.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, la dimostrazione della proprietà dei beni immobili distrutti potrà essere fornita con una dichiarazione del sindaco del comune,

ove i beni si trovavano al momento della catastrofe, da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

ART. 31.

Salvo il disposto dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 11, la scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, resta sospesa fino alla data di inizio della riscossione dell'indennizzo o contributi previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e dalla presente legge.

In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre un anno dalla data della catastrofe.

La qualità di danneggiato per conseguire detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del comune di residenza del debitore.

ART. 32.

Per le domande concernenti fatti che abbiano avuto origine dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, gli abitanti del comune di Erto e Casso possono adire anche l'autorità giudiziaria di Udine.

ART. 33.

Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto, su domanda degli interessati da presentarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo entro il limite massimo del 10 per cento delle somme spettanti per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare ai sensi del precedente articolo 5.

Il contributo spetta a chi occupava l'unità immobiliare danneggiata o distrutta alla data del 9 ottobre 1963.

Il contributo in favore dell'occupante non proprietario non può essere inferiore alla somma che sarebbe spettata al proprietario nelle ipotesi contemplate dal comma primo e terzo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 5.

All'atto della presentazione della domanda sono liquidati al danneggiato acconti, non ipetibili, nella misura di lire 50 mila per

ciascun componente del nucleo familiare convivente alla data del 9 ottobre 1963.

Alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il Prefetto della provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le amministrazioni comunali e statali.

Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

#### ART. 34.

In luogo delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati, rispettivamente dai precedenti articoli 5 e 9, ai proprietari degli immobili e delle aziende industriali, commerciali e artigiane distrutti, che non intendono provvedere alla ricostruzione, può essere corrisposta una somma entro i limiti massimi dei due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare o dell'azienda, da ragguagliare al valore del bene alla data del 9 ottobre 1963.

Le domande per ottenere i contributi di cui al comma precedente debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme da corrispondere, nei limiti di cui al primo comma, gravano sugli stanziamenti previsti per la concessione dei contributi.

#### ART. 35.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme legislative per determinare le deroghe alle competenze ordinarie che risultino necessarie ai fini della accelerata esecuzione delle opere di ricostruzione e del coordinamento, snellimento e decentramento dei servizi statali relativi alle opere medesime.

#### ART. 36.

Agli oneri previsti dagli articoli 7, 15, 18 e 33 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1964-65, si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.